

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE (EXPRESS II) DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE

(approvato con provvedimento della Banca d'Italia)

PARTE I Disposizioni comuni.

TITOLO I Fonti normative e definizioni

TITOLO II Criteri generali dei Servizi di liquidazione

PARTE II Servizi di liquidazione

TITOLO I Liquidazione netta

<u>Capo I</u>	Struttura della liquidazione netta
<u>Capo II</u>	Ciclo notturno di liquidazione netta
<u>Sezione I</u>	Compensazione e liquidazione
<u>Sezione II</u>	Regolamento
<u>Capo III</u>	Ciclo diurno di liquidazione netta
<u>Sezione I</u>	Compensazione e liquidazione
<u>Sezione II</u>	Regolamento

TITOLO II Liquidazione lorda

<u>Capo I</u>	Struttura della liquidazione lorda
<u>Sezione I</u>	Acquisizione delle operazioni
<u>Sezione II</u>	Liquidazione
<u>Sezione III</u>	Regolamento

PARTE III Misure di contenimento dei rischi

PARTE IV Servizi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG-REL e RRG-NET)

PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI

TITOLO I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1 Fonti normative

1. Il presente regolamento, disciplinante l'organizzazione e il funzionamento dei Servizi di liquidazione, è adottato ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento dell'8 settembre 2000 e successive modifiche, emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, in attuazione dell'art. 69, comma 1, del Dlgs 58/98 («Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»).

Art. 2 Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- « acquirente »: il partecipante in ritiro di titoli;
- « banca tramite »: il soggetto incaricato del regolamento del contante da parte di uno o più partecipanti (c.d. tramitati) che non dispongono di conti per il regolamento del contante ovvero non intendano avvalersene;
- « collateral »: gli strumenti finanziari ammessi ai Servizi di liquidazione idonei come garanzia delle operazioni di finanziamento infragiornaliero con la Banca d'Italia e utilizzabili mediante i meccanismi automatici di costituzione di *collateral* di cui alla lett. p);
- « conti liquidatori »: i conti titoli aperti nel sistema di gestione accentrata, diversi da quelli di proprietà e terzi, in cui il partecipante può segregare l'operatività di uno o più clienti relativamente sia ai servizi di gestione accentrata sia ai servizi di liquidazione forniti dal Monte;
- « conti tecnici »: i conti di transito utilizzati dai Servizi di liquidazione per la gestione del contante, dei titoli e delle garanzie nel processo di regolamento delle operazioni;
- « controparti centrali »: i soggetti che, nella gestione di un sistema di compensazione e garanzia di strumenti finanziari, si interpongono fra i partecipanti diretti al sistema stesso, fungendo da controparti esclusive riguardo ai loro ordini di trasferimento;
- « cut-off »: il limite temporale stabilito per le fasi di copertura titoli e contante del ciclo diurno di liquidazione netta;

- h) « data di validità »: il termine ultimo di riproposizione alla liquidazione lorda di un'operazione non regolata nella giornata di regolamento prefissata dalle parti o dalle società di gestione dei mercati;
- i) « Dlgs 210/01 »: il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 «Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2001;
- j) « disponibilità di contante del tramitato »: la differenza tra il limite di esposizione («Caps») di ciascun tramitato e l'effettivo utilizzo del limite stesso;
- k) « documenti operativi »: documenti tramite i quali il Monte stabilisce modalità operative di dettaglio ulteriori nel rispetto di quelle previste nel presente Regolamento;
- l) « limiti di esposizione giornalieri »: l'importo massimo assegnato per una data giornata di regolamento dalla banca tramite al partecipante tramitato;
- m) « limiti di esposizione ordinari »: l'importo massimo corrente assegnato dalla banca tramite al partecipante tramitato;
- n) « liquidazione lorda »: il servizio che consente il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate;
- o) « liquidazione netta »: il servizio che consente il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;
- p) « meccanismi automatici di costituzione del collateral »: il procedimento che, sulla base delle istruzioni fornite al Monte dai partecipanti, individua automaticamente i titoli da utilizzare come collateral;
- q) « mercati regolamentati »: i mercati iscritti nell'elenco di cui all'art.63, comma 2, del Dlgs 58/98;
- r) « Monte »: la Monte Titoli - S.p.A.;
- s) « NOR »: il numero d'ordine progressivo assegnato ad ogni operazione acquisita nella liquidazione lorda;
- t) « operazioni regolabili »: il sottoinsieme delle operazioni acquisite dalla liquidazione netta che possono essere eseguite per presenza della provvista in titoli e contante;
- u) « partecipante »: il soggetto che aderisce ai Servizi di liquidazione in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto di terzi;
- v) « partecipante RRG »: il soggetto che aderisce ai Servizi RRG-REL e/o RRG-NET in nome e per conto proprio e/o in nome e per conto di terzi;
- w) « Provvedimento Banca d'Italia »: il Provvedimento dell'8 settembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212

dell'11 settembre 2000 - e successive modifiche - emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, in attuazione dell'art. 69, comma 1, del Dlgs 58/98;

- x) «Regolamento Consob»: il regolamento emanato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche;
- y) «Regolamento dei Servizi»: il Regolamento del servizio di gestione accentrata e delle attività connesse e strumentali adottato, ai sensi dell'art. 81, comma 2 del Dlgs 58/98, dalla Monte Titoli S.p.A. in data 16 giugno 2004 e successive modifiche;
- z) «riserva di liquidità»: l'importo sul conto del partecipante nel Sistema BI-REL destinato alla copertura del saldo multilaterale a debito del ciclo notturno di liquidazione netta;
- aa) «roll-back»: il procedimento iterativo di calcolo che, individuando e sottraendo le operazioni non regolabili per mancanza di titoli e/o contante, ottimizza il processo di liquidazione;
- bb) « saldi multilaterali»: per ciascun titolo e per il contante, la somma dei trasferimenti che un partecipante deve ricevere dagli altri partecipanti ad un sistema di liquidazione netta meno la somma dei trasferimenti che lo stesso partecipante deve effettuare a favore degli altri partecipanti al medesimo sistema;
- cc) «scopertura»: parte del saldo multilaterale titoli o contante non regolabile per indisponibilità nei conti del partecipante;
- dd) « Servizi di liquidazione»: i servizi, gestiti dal Monte, di compensazione e liquidazione e di liquidazione su base lorda su strumenti finanziari non derivati ammessi al sistema di gestione accentrata;
- ee) « Servizi RRG»: i servizi RRG-REL e RRG-NET gestiti dal Monte;
- f) «Servizio Prestito Titoli»: il servizio di prestito titoli su strumenti finanziari non derivati gestito dal Monte, disciplinato dal Regolamento dei Servizi;
- gg) «Servizio RRG-NET»: il servizio, gestito dal Monte, avente a oggetto l'acquisizione, il riscontro, la rettifica e l'inoltro delle operazioni alla liquidazione netta;
- hh) «Servizio RRG-REL»: il servizio, gestito dal Monte, avente a oggetto l'acquisizione, il riscontro, la rettifica e l'inoltro delle operazioni alla liquidazione lorda;
- ii) « Sistema BI-REL»: il sistema di regolamento lordo dei pagamenti nei conti degli intermediari presso la Banca d'Italia, disciplinato dalla Banca d'Italia stessa;
- j) « *time stamp* di definitività»: il timbro elettronico apposto dai Servizi RRG-REL e RRG-NET che riporta il giorno, l'ora, il minuto e il secondo dell'immissione dell'ordine di trasferimento nella liquidazione lorda o netta ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 210/01;
- kk) « *time stamp* di riscontro»: il timbro elettronico apposto dai Servizi RRG-REL e RRG-NET all'avvenuto riscontro delle operazioni ovvero alla validazione delle operazioni pervenute attraverso i sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi;
- ll) «venditore»: il partecipante in consegna di titoli.

TITOLO II CRITERI GENERALI DEI SERVIZI DI LIQUIDAZIONE

Art. 3

Caratteristiche dei Servizi di liquidazione.

1. I Servizi di liquidazione hanno per oggetto:
 - a) la liquidazione netta;
 - b) la liquidazione lorda.
2. L'immissione delle operazioni nei Servizi di liquidazione avviene attraverso i Servizi RRG e altri sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, che operino con le modalità indicate nell'art. 41. Tali sistemi immettono le operazioni nei Servizi di liquidazione mediante la connessione ai Servizi RRG, funzionale anche all'apposizione, da parte di questi ultimi, del *time stamp* di riscontro e del *time stamp* di definitività.
3. Il regolamento dei titoli avviene sui conti di pertinenza dei partecipanti, aperti presso il Monte nonché presso gli organismi di deposito accentrato con i quali il Monte abbia stipulato apposite convenzioni.
4. Il regolamento del contante in euro avviene sui conti dei partecipanti o banche tramite ammessi al Sistema BI-REL.
5. Il regolamento del contante in valute diverse dall'euro avviene sui conti di pertinenza dei partecipanti o banche tramite, aperti presso il Monte o presso banche autorizzate in Italia o banche co-

munitarie e con le quali il Monte abbia stipulato apposite convenzioni.

Art. 4

Partecipanti e modalità di partecipazione

1. Possono partecipare ai Servizi di liquidazione i soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del Provvedimento Banca d'Italia, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5 del Provvedimento di cui al comma 1, la partecipazione può avvenire in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto di terzi, utilizzando i corrispondenti conti titoli aperti nell'ambito del sistema di gestione accentrata.
3. I soggetti che partecipano ai Servizi di liquidazione anche per conto di terzi utilizzano a tal fine uno o più conti titoli aperti, nell'ambito del sistema di gestione accentrata, per i terzi per conto dei quali essi agiscono.

Art. 5

Requisiti di partecipazione

1. Per poter partecipare ai Servizi di liquidazione i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, devono:
 - a) disporre di un conto titoli presso il Monte e/o presso gli organismi di deposito accentrato mediante i quali può avvenire il regolamento degli strumenti finanziari;
 - b) per il regolamento del contante in euro, disporre di un conto nel Sistema BI-REL, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 7;
 - c) per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 7;
 - d) utilizzare i Servizi RRG, ovvero avvalersi di sistemi di riscontro e rettifica giornalieri gestiti da terzi;
 - e) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici predisposti dal Monte per l'invio delle comunicazioni relative alle operazioni da liquidare.
2. Per partecipare alla liquidazione netta i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, devono inoltre partecipare alla liquidazione lorda.
3. I partecipanti che si avvalgono di una banca tramite per il regolamento del contante devono, in caso di recesso, esclusione o sospensione della stessa dal Sistema BI-REL, provvedere alla pronta sostituzione dandone tempestiva comunicazione al Monte.

Art. 6

Strumenti finanziari ammessi ai Servizi di liquidazione

1. Sono ammessi ai Servizi di liquidazione gli strumenti finanziari presenti nei conti titoli aperti dai partecipanti presso il Monte e/o gli organismi di deposito accentrato con i quali il Monte abbia stipulato apposite convenzioni.
2. L'ammissione ai Servizi di liquidazione di strumenti finanziari non ancora immessi nel sistema di gestione accentrata del Monte è subordinata alla immissione degli strumenti stessi nel predetto sistema e alla esistenza delle condizioni di accentrabilità degli stessi previste nel Regolamento dei servizi.

Art. 7

Requisiti della banca tramite

1. I partecipanti possono avvalersi di una banca tramite, unica per entrambi i Servizi di liquidazione, conferendole apposito incarico. La banca tramite deve essere un partecipante ai Servizi di liquidazione, se incaricata del regolamento del contante nell'ambito della liquidazione netta.
2. Nel caso di regolamento del contante mediante banca tramite, questa deve:
 - a) per il regolamento del contante in euro, disporre di un conto nel Sistema BI-REL, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia;
 - b) per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia

stipulato apposita convenzione;

c) dare conferma al Monte dell'accettazione dell'incarico conferito dal partecipante, mediante lettera, con la quale la banca tramite si obbliga contestualmente a comunicare al Monte l'eventuale recesso con un preavviso non inferiore a cinque giorni;

d) stabilire i limiti di esposizione per i propri tramitati;

e) comunicare al Monte, in via telematica, tali limiti di esposizione ed i loro eventuali aggiornamenti.

3. I Servizi di liquidazione gestiscono la procedura di utilizzo dei limiti di esposizione, che si basa sui dati contenuti in apposito archivio.

4. Detto archivio contiene, per ciascun tramitato, i seguenti dati trasmessi e costantemente aggiornati su iniziativa della banca tramite:

a) i limiti di esposizione ordinari;

b) i limiti di esposizione giornalieri.

5. I Servizi di liquidazione aggiornano la disponibilità di contante del tramitato sulla base delle operazioni regolate nella giornata.

Art. 8

Contratto di partecipazione

1. Ai fini della partecipazione ai Servizi di liquidazione i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, stipulano apposito contratto scritto, predisposto dal Monte.

2. Tale contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'esplicito riferimento al presente regolamento operativo e alla circostanza che il medesimo costituisce parte integrante del contratto;

b) gli obblighi e le responsabilità delle parti contraenti, avuta particolare considerazione alla disciplina dei casi di sospensione ed esclusione;

c) il periodo di validità del contratto, nonché le modalità di rinnovo del contratto medesimo;

d) la disciplina della partecipazione ai Servizi di liquidazione per conto terzi;

e) le modalità e i termini di recesso dal contratto;

f) i corrispettivi per il servizio reso da riconoscere al Monte.

3. I soggetti di cui alle lett. f) e g) del comma 1 e a), b) e c) del comma 2, dell'art. 6 del Provvedimento Banca d'Italia stipulano con il Monte apposite convenzioni. Limitatamente ai soggetti di cui alle lett.

a) e b) del comma 2 dell'art. 6 del Provvedimento Banca d'Italia le convenzioni potranno essere stipulate sempre che risultino rispettate le condizioni previste dalle medesime disposizioni.

Art. 9

Casi di esclusione, di sospensione e di penalizzazione

1. Il Monte esclude dai Servizi di liquidazione:

a) i partecipanti sottoposti a procedura concorsuale;

b) i partecipanti dichiarati insolventi con provvedimento emanato dalla Consob in attuazione dell'art. 72 del Dlgs 58/98;

c) i partecipanti non più appartenenti alle categorie di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del Provvedimento Banca d'Italia;

d) i partecipanti che non si attengano reiteratamente alle modalità operative previste nel presente regolamento e/o nei documenti operativi o comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento dei Servizi di liquidazione.

2. Il partecipante escluso non può immettere nuove operazioni nei Servizi di liquidazione.

3. Il Monte sospende dai Servizi di liquidazione il partecipante oggetto di un provvedimento di sospensione dei pagamenti emanato ai sensi dell'articolo 74 del Dlgs 385/93 o dell'articolo 56, comma 3 del Dlgs 58/98.

4. Il Monte sospende dai Servizi di liquidazione i partecipanti - diversi dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - che:

a) risultino privi dei requisiti di cui all'art. 5;

b) non si attengano alle modalità operative previste nel presente regolamento e/o nei documenti operativi o comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento dei Servizi di liquidazione.

5. Il partecipante sospeso non può immettere nuove operazioni nei Servizi di liquidazione.

6. Nei casi indicati nei commi precedenti il Monte provvede immediatamente a dare comunicazione, con le modalità di cui all'art. 10 comma 2, ai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, ai partecipanti ai Servizi di liquidazione, alle società di gestione dei mercati, alle controparti centrali, alla Banca d'Italia e alla Consob.

7. Al fine di garantire il corretto utilizzo del processo di liquidazione e minimizzare le scoperture, il Monte ha facoltà di applicare penali ai partecipanti, diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Banca d'Italia, che abbiano generato operazioni rimaste non regolate al termine della liquidazione lorda della giornata di regolamento e originate da scoperture di titoli e contante. La definizione del sistema delle penali e la relativa data di avvio saranno decise dal Monte - sentite la Banca d'Italia e la Consob - sulla base di valutazioni attinenti al generale svolgimento del processo di liquidazione e ai comportamenti dei partecipanti, segnalati periodicamente alle predette autorità.

L'avvio del sistema delle penali sarà comunicato con preavviso ai partecipanti e alle società di gestione dei mercati.

Art. 10

Comunicazioni di servizio

1. I Servizi di liquidazione forniscono, con periodicità connessa con la natura dei dati, informativa relativa, tra l'altro, a:

a) strumenti finanziari ammessi ai Servizi di liquidazione;

b) strumenti finanziari utilizzabili come *collateral*;

c) soggetti partecipanti;

d) valute diverse dall'euro in cui è possibile effettuare il regolamento del contante;

e) organismi di deposito accentrato presso i quali può avvenire il regolamento degli strumenti finanziari;

f) banche di regolamento presso le quali può avvenire il regolamento del contante in valute diverse dall'euro;

g) orari delle singole fasi dei Servizi di liquidazione e i relativi *cut-of*;

h) parametri di riferimento e modalità di applicazione delle penali;

i) data massima di validità stabilita dal Monte per le operazioni da regolare nell'ambito della liquidazione lorda;

j) importo massimo dell'operazione garantita da una controparte centrale superato il quale

operano i meccanismi di frazionamento, di cui agli artt. 25, comma 4 e 27, comma 3.

2. L'informativa viene trasmessa ai partecipanti, alla Banca d'Italia e alla Consob mediantecomunicazioni di servizio telematiche.

4. Le comunicazioni di servizio riguardanti gli argomenti di cui alle lett. d), e), f), g), h), i) del comma 1, vengono inviate alla Banca d'Italia e alla Consob con congruo anticipo.

Art. 11

Calendario e orari dei Servizi di liquidazione

1. I Servizi di liquidazione seguono il calendario BI-REL.

2. Il Monte stabilisce gli orari della liquidazione netta assicurandone la compatibilità con gli orari del Sistema BI-REL e tenendo conto delle esigenze degli altri sistemi coinvolti.

3. La liquidazione lorda segue l'orario del Sistema BI-REL.

Art. 12

Operazioni acquisibili

1. I Servizi di liquidazione acquisiscono le operazioni da liquidare e regolare nella forma di ordini di trasferimenti originati da:

a) singoli contratti;

b) saldi, titoli e contante, di compensazione su base bilaterale;

c) saldi, titoli e contante, compensati con l'interposizione di una controparte centrale.

PARTE II SERVIZI DI LIQUIDAZIONE

TITOLO I LIQUIDAZIONE NETTA

CAPO I STRUTTURA DELLA LIQUIDAZIONE NETTA

Art. 13

Articolazione

1. La liquidazione netta si articola in:

a) una fase di acquisizione delle operazioni, durante la quale vengono ricevute le informazioni relative alle operazioni riscontrate da regolare;

- b) un ciclo notturno costituito da compensazione, liquidazione e regolamento;
 - c) un ciclo diurno costituito da compensazione, liquidazione e regolamento delle operazioni non regolate al termine del ciclo notturno.
2. Le operazioni non regolate al termine del ciclo diurno sono inviate per il regolamento alla liquidazione lorda.

Art. 14

Irrevocabilità e definitività delle operazioni

1. Le operazioni da regolare sono irrevocabili dal momento dell'apposizione del time stamp di riscontro. A partire da tale momento i partecipanti sono vincolati a regolare, senza possibilità di sollevare eccezioni derivanti dagli eventuali rapporti sottostanti con il soggetto per conto del quale essi regolano, fatto salvo il caso della dichiarazione di insolvenza, anche di mercato, di quest'ultimo.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono immesse nella liquidazione netta, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 210/01, al momento dell'apposizione del time stamp di definitività da parte del Servizio RRG-NET secondo i seguenti criteri:

a) per le operazioni non garantite da controparti centrali concluse sui mercati regolamentati, immediatamente dopo l'apposizione del *time stamp* di riscontro;

b) per le operazioni non garantite da controparti centrali concluse al di fuori dei mercati regolamentati:

- nel caso in cui l'intervallo di regolamento degli strumenti finanziari sia superiore a tre giorni e le operazioni non abbiano a oggetto strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato, al momento dell'apertura del Servizio RRG-NET al terzo giorno antecedente la data di regolamento;
- nel caso in cui l'intervallo di regolamento sia uguale o inferiore a tre giorni e le operazioni non abbiano a oggetto strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato, immediatamente dopo l'apposizione del time stamp di riscontro;
- nel caso in cui l'intervallo di regolamento sia superiore a quello previsto dal mercato regolamentato in cui siano negoziati gli stessi strumenti finanziari, al momento dell'apertura del Servizio RRG-NET nel primo giorno dell'intervallo di regolamento applicabile dal suddetto mercato;
- nel caso in cui l'intervallo di regolamento sia uguale o inferiore a quello previsto dal mercato regolamentato in cui siano negoziati gli stessi strumenti finanziari, immediatamente dopo l'apposizione del *time stamp* di riscontro;

c) per le operazioni garantite da controparti centrali, alla chiusura serale del predetto Servizio RRG-NET nel giorno antecedente la data di regolamento.

3. In caso di manifesto errore tecnico, su richiesta e sotto la responsabilità delle società di gestione dei mercati, il Monte esegue gli ordini di trasferimento trasmessi nell'ambito di procedure di gestione degli errori nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 210/01.

4. Le operazioni immesse nella liquidazione netta prima dell'apertura di una procedura d'insolvenza a carico di un partecipante, aventi data di regolamento successiva alla giornata di apertura della procedura stessa, vengono inviate al regolamento. Al termine di ciascuna giornata di regolamento prevista per le predette operazioni, si procede allo stralcio di quelle non regolabili per mancata copertura titoli e contante.

5. La liquidazione netta fornisce in via telematica, ai partecipanti e alle banche tramite, informativa preliminare sulle operazioni da regolare, comprendente il dettaglio delle operazioni e il saldo multilaterale titoli e contante da regolare.

6. I Servizi di liquidazione conservano, tutelandone l'integrità e la riservatezza, i dati relativi alle operazioni irrevocabili e definitive per un periodo di dieci anni.

Art. 15

Comunicazione delle disponibilità in contante

1. I partecipanti abilitati a regolare il contante nel Sistema BI-REL devono comunicare alla Banca d'Italia, secondo le modalità da questa stabilite, l'importo che intendono destinare a riserva di liquidità.

2. I partecipanti alla liquidazione netta, che siano abilitati a regolare il contante nel Sistema BI-REL e che abbiano preventivamente comunicato al Monte l'intenzione di avvalersi dei meccanismi auto-

matici di costituzione del *collateral*, devono comunicare al Monte, con modalità telematiche e prima dell'avvio del ciclo notturno:

- i titoli di proprietà già disponibili da utilizzare come garanzia (*cd. firm collateralization*);

- i conti di proprietà, i conti liquidatori e, previo consenso dei partecipanti tramitati, i conti dei tramitati stessi i cui saldi creditori in titoli rivenienti dal ciclo notturno della liquidazione netta possono essere utilizzati come garanzia (*cd. self collateralization*).

3. Le modalità di rilascio e l'avvio della funzionalità tecnica, relativa ai conti dei partecipanti tramitati di cui all'ultimo alinea del comma precedente, saranno rese note dal Monte mediante apposita comunicazione.

CAPO II

CICLO NOTTURNO DI LIQUIDAZIONE NETTA

Sezione I

Compensazione e liquidazione

Art. 16

Calcolo dei saldi multilaterali

1. La liquidazione netta calcola:

a) i saldi multilaterali titoli, per specie titolo e per ogni conto titoli detenuto dal partecipante;

b) i saldi multilaterali contante, per divisa, partecipante o banca tramite e soggetto tramitato.

Art. 17

Base dati per l'individuazione delle operazioni regolabili

1. Ai fini dell'individuazione delle operazioni regolabili in una giornata di regolamento, la procedura fa riferimento:

- per la parte titoli:
 - a) alle disponibilità nei conti titoli aperti dai partecipanti presso il Monte o presso altri organismi di deposito accentrato disponibili per il regolamento;

- per la parte contante in euro:

a) agli importi costituiti come riserva di liquidità sui conti dei partecipanti nel Sistema BIREL e notificati al Monte dalla Banca d'Italia prima dell'avvio del ciclo;

b) agli importi che la Monte Titoli deve accreditare ai partecipanti, per la medesima giornata di regolamento, sui conti nel Sistema BI-REL, a titolo di interesse e rimborso di capitale sui titoli di Stato in deposito presso il Monte;

c) all'importo massimo ottenibile dai meccanismi automatici di costituzione del *collateral* da parte dei partecipanti;

d) ai limiti di esposizione fissati dalle banche tramite ai propri tramitati;

- per la parte contante in valute diverse dall'euro:

a) alle disponibilità nei conti aperti dai partecipanti presso il Monte o presso banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposite convenzioni, disponibili per il regolamento;

b) ai limiti di esposizione fissati dalle banche tramite ai propri tramitati.

2. I meccanismi automatici di costituzione del *collateral* possono essere attivati soltanto a valere su titoli e/o sui conti segnalati al Monte dai partecipanti secondo le modalità stabilite dal Monte stesso di cui all'art. 15, comma 2. Detti meccanismi utilizzano, nell'ordine:

a) i titoli già presenti nei conti di proprietà dei partecipanti, al netto delle consegne da effettuare nel ciclo di liquidazione;

b) i titoli a credito rivenienti dal ciclo di liquidazione, destinati al conto di proprietà e temporaneamente accreditati su un conto tecnico per le garanzie.

Nel caso di cui all'ultimo alinea, i titoli utilizzati quale *collateral* concorrono alla determinazione del saldo multilaterale definitivo.

3. I saldi multilaterali titoli e contante a debito sono confrontati con le disponibilità di cui al comma 1. In assenza di scoperture le operazioni liquidate sono inviate al regolamento.

Art. 18

Attivazione del ciclo notturno del Servizio Prestito Titoli

1. In caso di scoperture titoli, viene attivato il ciclo notturno del Servizio Prestito Titoli per i partecipanti a tale servizio.

2. La procedura di prestito titoli genera automaticamente richieste di prestito pari alla consistenza delle scoperture individuate.

3. Le operazioni di prestito titoli sono generate in base:
 - a) alle istruzioni impartite dai prestatori;
 - b) all'elenco di controparti stabilito dai partecipanti;
 - c) alla disponibilità dei titoli presenti sul conto dei prestatori, al netto delle consegne da effettuare nel ciclo di liquidazione, e dei titoli a credito rivenienti dal medesimo ciclo di liquidazione;
 - d) alla disponibilità di contante dei soggetti prenditori, tenendo conto dei possibili effetti del processo di liquidazione.
4. Le operazioni generate dal ciclo notturno del Servizio Prestito Titoli sono aggiunte all'insieme delle operazioni da regolare.
5. Al termine del ciclo notturno del Servizio Prestito Titoli, i saldi multilaterali vengono ricalcolati e nuovamente confrontati con le disponibilità dei partecipanti. In assenza di scoperture, le operazioni sono inviate al regolamento.
6. In presenza di residue scoperture titoli e contante, la liquidazione netta attiva il roll-back.

Art. 19

Determinazione delle operazioni non regolabili

1. Al fine di ottimizzare il processo di liquidazione, il *roll-back*, nei limiti temporali previsti dalla liquidazione netta, individua e sottrae il sottoinsieme minimale di operazioni non regolabili, osservando nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) minimizzare la somma dei controvalori delle operazioni sottratte;
 - b) minimizzare il numero delle operazioni sottratte;
 - c) evitare, per quanto possibile, la generazione di ulteriori situazioni di scoperta titoli e/o contante a carico di altri partecipanti;
 - d) preservare possibilmente le operazioni dei tramitati, nel caso di scoperture contante di una banca tramite.
2. Nel caso più operazioni concorrano all'utilizzo della disponibilità di titoli o di contante di un partecipante, il *roll-back* attribuisce priorità di regolamento alle operazioni che hanno come controparte il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le operazioni di politica monetaria e di trasferimento in garanzie in contropartita della Banca d'Italia e successivamente quelle provenienti dai mercati regolamentati.
3. A parità di priorità, le operazioni da sottrarre sono determinate con un criterio di casualità.
4. Al fine di minimizzare la somma dei controvalori delle operazioni sottratte, il *roll-back* può determinare il regolamento parziale dei saldi compensati relativi ad operazioni garantite da una controparte centrale. In tal caso, ciascun saldo è sostituito da due operazioni derivate, di cui una regolabile e una non regolabile.
5. Le operazioni sottratte sono inviate al ciclo diurno di liquidazione netta.

Art. 20

Calcolo dei saldi multilaterali delle operazioni regolabili

1. Al termine delle eventuali operazioni di *roll-back*, si effettua il calcolo finale dei saldi multilaterali delle operazioni regolabili.

Sezione II **Regolamento**

Art. 21

Regolamento titoli e contante

1. I saldi multilaterali titoli a debito sono regolati sui conti dei partecipanti, operando il trasferimento dei titoli su un conto tecnico titoli per la liquidazione. Se sono stati attivati i meccanismi automatici di *collateral*, i titoli vengono trasferiti dai conti di proprietà dei partecipanti e/o dal conto tecnico per le garanzie sul conto a garanzia della Banca d'Italia, con modalità e tempi atti a garantire la concessione del finanziamento.
2. La liquidazione netta attiva il regolamento del contante mediante l'invio, in forma telematica, al Sistema BI-REL di apposita richiesta di trasferimento del contante dai conti dei partecipanti a debito ad un conto tecnico contante intestato ai Servizi di liquidazione, in orari coerenti con quanto previsto dalla normativa disciplinante il Sistema BI-REL.
3. Ricevuta conferma dal Sistema BI-REL del buon esito delle operazioni di addebito del contante, la liquidazione netta conclude il regolamento:
 - a) inviando, in forma telematica, al Sistema BI-REL apposita

richiesta di accredito del contante sui conti dei partecipanti a credito, addebitando il conto tecnico contante intestato ai Servizi di liquidazione e contestualmente;

b) regola i saldi multilaterali a credito in titoli addebitando il conto tecnico titoli per la liquidazione sul quale i titoli sono stati in precedenza trasferiti.

Al termine delle predette operazioni, il Sistema BI-REL svincola la riserva di liquidità non utilizzata, precedentemente costituita dai partecipanti.

4. Il regolamento del contante per le operazioni in valuta diversa dall'euro è effettuato mediante movimentazioni sui conti accesi dai partecipanti presso il Monte o sui conti aperti dai partecipanti presso banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione.

5. Nel caso di regolamento mediante banca tramite, il Monte aggrava la disponibilità di contante dei soggetti tramitati.

6. In caso di eccezionali situazioni tecnico-operative, il Monte può indicare alla Banca d'Italia e ai partecipanti la necessità di trasferire al ciclo diurno tutte le operazioni originariamente destinate al ciclo notturno di liquidazione; in questi casi il Sistema BI-REL svincola la riserva di liquidità costituita dai partecipanti.

Art. 22

Informativa per i partecipanti

1. A conclusione del regolamento, la liquidazione netta comunica in forma telematica:
 - a) ai soggetti tramitati e alle banche tramite, l'aggiornamento della disponibilità di contante dei tramitati;
 - b) a ciascun partecipante relativamente ai conti di pertinenza:
 - le movimentazioni contabili relative ai conti accentrati titoli;
 - l'elenco delle operazioni regolate, di quelle non regolate e di quelle parzialmente regolate;
 - le operazioni di prestito titoli notturno;
 - i titoli trasferiti come *collateral* alla Banca d'Italia.

CAPO III

CICLO DIURNO DI LIQUIDAZIONE NETTA

Sezione I

Compensazione e liquidazione

Art. 23

Calcolo dei saldi multilaterali titoli e verifica caps

1. Nel ciclo diurno di liquidazione netta vengono elaborate le operazioni non regolate nel ciclo notturno.
2. La liquidazione netta calcola i saldi multilaterali titoli e verifica iterativamente, fino ad un orario di *cut-of*, la capienza dei conti titoli dei partecipanti in consegna, operando il trasferimento dei titoli resi disponibili dagli stessi su un conto tecnico titoli per la liquidazione.
3. Per i soggetti tramitati, la liquidazione netta calcola i saldi multilaterali contante e verifica iterativamente, fino all'orario di *cut-of* di cui al comma precedente, i limiti di esposizione aggiornando la disponibilità di contante del tramitato.

Art. 24

Ciclo diurno del Servizio Prestito Titoli

1. Anteriormente all'orario di *cut-of*, viene attivato il ciclo diurno del Servizio Prestito Titoli per i partecipanti a tale servizio. La procedura di prestito titoli consente di generare richieste di prestito pari alla consistenza delle scoperture residuali. Le operazioni di prestito titoli sono generate in base:
 - a) alle istruzioni impartite dai prestatori;
 - b) all'elenco di controparti stabilito dai partecipanti a tale servizio;
 - c) alla disponibilità di titoli presenti sul conto dei prestatori al netto delle consegne da effettuare.
2. Le operazioni generate dal ciclo diurno del Servizio Prestito Titoli sono inoltrate alla liquidazione lorda.

Art. 25

Determinazione delle operazioni non regolabili

1. All'orario di *cut-of* della liquidazione netta, in presenza di residue scoperture titoli e/o di insufficienza della disponibilità di contante del tramitato, attiva il *roll-back*.
2. Il *roll-back* utilizza i medesimi criteri previsti per il ciclo notturno.

3. Al fine di minimizzare la somma dei controvalori delle operazioni sottratte, il roll-back può determinare il regolamento parziale dei saldi compensati relativi a operazioni garantite da una controparte centrale. In tal caso, ciascun saldo è sostituito da due operazioni derivate, di cui una regolabile e una non regolabile.

4. Le operazioni sottratte dal roll-back sono inviate alla liquidazione lorda con la data di validità preventivamente indicata, nell'ambito dei Servizi RRG, dalle parti o dalle società di gestione dei mercati. Le operazioni non regolabili garantite da controparti centrali sono frazionate in più operazioni di controvalore singolo non superiore a un importo massimo stabilito dal Monte e comunicato ai sensi dall'art. 10, comma 1, lett. j).

Art. 26

Calcolo dei saldi multilaterali contante

1. Al termine delle elaborazioni di *roll-back*, la liquidazione netta calcola i saldi multilaterali contante ed invia alla Banca d'Italia la richiesta di regolamento dei saldi a debito del contante sui conti aperti dai partecipanti nel Sistema BI-REL. Gli importi addebitati sono trasferiti a un conto tecnico contante per la liquidazione.

2. I saldi per i quali non vi sia capienza sul conto del partecipante presso la Banca d'Italia sono immessi nella lista di attesa del Sistema BI-REL.

3. I partecipanti a debito provvedono alla copertura del contante al più tardi entro un orario di *cut-of* stabilito dal Monte, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. g).

4. Al ricorrere di situazioni eccezionali, il Monte, d'intesa con la Banca d'Italia, può differire l'orario di *cut-of* della fase di copertura contante.

Art. 27

Ulteriore determinazione delle operazioni non regolabili

1. Nel caso in cui al *cut-of* fissato per la copertura contante permangano uno o più saldi in lista di attesa, detti saldi sono rimossi dalle code del Sistema BI-REL. Successivamente la liquidazione netta attiva il *roll-back*, secondo i medesimi criteri previsti per il ciclo notturno.

2. Al fine di minimizzare la somma dei controvalori delle operazioni sottratte, il *roll-back* può determinare il regolamento parziale dei saldi compensati relativi a operazioni garantite da una controparte centrale. In tal caso, ciascun saldo è sostituito da due operazioni derivate, di cui una regolabile e una non regolabile.

3. Le operazioni sottratte dal *roll-back* sono inviate alle code della liquidazione lorda. Le operazioni non regolabili garantite da controparti centrali sono frazionate in più operazioni di controvalore singolo non superiore a un importo massimo stabilito dal Monte e comunicato ai sensi dall'art. 10, comma 1, lett. j).

Art. 28

Liquidazione delle operazioni regolabili

1. Al termine delle operazioni di *roll-back*, la liquidazione netta effettua il calcolo finale dei saldi multilaterali delle operazioni regolabili e determina le eventuali restituzioni di titoli e/o di contante a valere sui rispettivi conti tecnici.

2. Sulla base di tale calcolo finale, la liquidazione netta provvede ad inviare alla Banca d'Italia le eventuali disposizioni di restituzione concernenti il contante ed opera le eventuali restituzioni di titoli.

Sezione II Regolamento

Art. 29

Regolamento titoli e contante

1. I titoli, precedentemente accantonati sul conto tecnico titoli per la liquidazione, sono accreditati sui conti titoli dei partecipanti in ritiro, presso il Monte o presso altri organismi di deposito accentrato.

2. Contestualmente la liquidazione netta conclude il regolamento mediante l'invio al Sistema BI-REL della richiesta di accredito del contante sui conti dei partecipanti in ritiro, addebitando il conto tecnico contante intestato ai Servizi di liquidazione.

Art. 30

Informativa sullo svolgimento del processo

1. Nel corso del ciclo diurno, la liquidazione netta fornisce ai par-

tecipanti informativa in tempo reale concernente le esigenze di copertura titoli e contante.

2. A conclusione del processo di regolamento, la liquidazione netta comunica:

- a) ai soggetti tramitati e alle banche tramite, l'aggiornamento della disponibilità dei tramitati;
- b) a ciascun partecipante relativamente ai conti di pertinenza, l'elenco delle operazioni regolate, parzialmente regolate nonché di quelle non regolate inviate alle code della liquidazione lorda.

TITOLO II LIQUIDAZIONE LORDA

CAPO I

STRUTTURA DELLA LIQUIDAZIONE LORDA

Art. 31

Articolazione

1. La liquidazione lorda si articola nelle seguenti fasi:

- a) acquisizione delle operazioni riscontrate da regolare;
- b) liquidazione;
- c) regolamento.

2. La liquidazione lorda non consente il regolamento parziale delle operazioni.

Art. 32

Informativa sullo svolgimento del processo

1. La liquidazione lorda fornisce, in via telematica, la seguente informativa sullo svolgimento del processo:

- a) ai partecipanti, ai Servizi RRG, ai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, e ai servizi che effettuano il regolamento del contante, il NOR;
- b) ai partecipanti, tutti gli eventi modificativi della disponibilità del conto titoli degli stessi, fornendo in tempo reale lo stato di regolamento di ogni operazione in corso di elaborazione, ogni altra informazione utile al suo monitoraggio nonché l'avvenuto regolamento dell'operazione stessa;
- c) alle banche tramite e ai tramitati, lo stato della disponibilità di contante del tramitato;
- d) ai Servizi RRG e ai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, le diverse fasi del processo e l'avvenuto regolamento delle operazioni.

Sezione I

Acquisizione delle operazioni

Art. 33

Irrevocabilità e definitività delle operazioni

1. Le operazioni da regolare sono irrevocabili dal momento dell'apposizione del *time stamp* di riscontro. A partire da tale momento i partecipanti sono vincolati a regolare, senza possibilità di sollevare eccezioni derivanti dagli eventuali rapporti sottostanti con il soggetto per conto del quale essi regolano, fatto salvo il caso della dichiarazione di insolvenza, anche di mercato, di quest'ultimo.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono immesse nella liquidazione lorda, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 210/01, al momento dell'apposizione del *time stamp* di definitività da parte del Servizio RRG-REL secondo i seguenti criteri:

- a) per le operazioni non garantite da controparti centrali concluse sui mercati regolamentati, immediatamente dopo l'apposizione del *time stamp* di riscontro;
- b) per le operazioni non garantite da controparti centrali concluse al di fuori dei mercati regolamentati:
 - nel caso in cui l'intervallo di regolamento degli strumenti finanziari sia superiore a tre giorni e le operazioni non abbiano ad oggetto strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato, al momento dell'apertura del Servizio RRG-REL al terzo giorno antecedente la data di regolamento;
 - nel caso in cui l'intervallo di regolamento sia uguale o inferiore a tre giorni e le operazioni non abbiano a oggetto strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato, immediatamente dopo l'apposizione del *time stamp* di riscontro;
 - nel caso in cui l'intervallo di regolamento sia superiore

a quello previsto dal mercato regolamentato in cui siano negoziati gli stessi strumenti finanziari, al momento dell'apertura del Servizio RRG-REL nel primo giorno dell'intervallo di regolamento applicabile dal suddetto mercato;

- nel caso in cui l'intervallo di regolamento sia uguale o inferiore a quello previsto dal mercato regolamentato in cui siano negoziati gli stessi strumenti finanziari, immediatamente dopo l'apposizione del *time stamp* di riscontro;

c) per le operazioni garantite da controparti centrali, alla chiusura serale del predetto Servizio RRG-REL nel giorno antecedente la data di regolamento.

3. Le operazioni di politica monetaria si considerano definitive al momento dell'immissione nella liquidazione lorda mediante l'apposizione del *time stamp* di definitività da parte del Servizio RRGREL.

4. Le operazioni immesse nella liquidazione lorda prima dell'apertura di una procedura d'insolvenza a carico di un partecipante, aventi data di regolamento successiva alla giornata di apertura della procedura stessa, vengono inviate al regolamento. Al termine di ciascuna giornata di regolamento prevista per le predette operazioni, si procede allo stralcio di quelle non regolabili per mancata copertura titoli e contante.

5. Le operazioni immesse nella liquidazione lorda dopo l'apertura di una procedura d'insolvenza a carico di un partecipante, vengono immediatamente stralciate se non regolate.

6. Nel caso in cui le operazioni provengano dal ciclo diurno della liquidazione netta, mantengono il *time stamp* di definitività posto all'atto dell'acquisizione nella predetta liquidazione.

7. Le operazioni vengono inviate dal Servizio RRG-REL alla liquidazione lorda nell'orario di operatività stabilito all'art. 11, comma 3.

8. Le operazioni pervenute alla liquidazione lorda oltre i limiti di orario previsti vengono acquisite, con gli effetti di cui al comma 2, ma elaborate solo il giorno successivo, compatibilmente con la data di validità dichiarata dai partecipanti, secondo quanto previsto dall'art. 42, commi 5 e 6.

9. I Servizi di liquidazione conservano, tutelandone l'integrità e la riservatezza, i dati relativi alle operazioni irrevocabili e definitive, per un periodo di dieci anni.

Sezione II Liquidazione

Art. 34 Elaborazione dei dati

1. La liquidazione lorda procede alla elaborazione dell'operazione secondo le seguenti modalità:

- a) verifica la capienza del conto titoli del venditore interessato e, in caso positivo, opera un blocco contabile pari alla quantità negoziata in attesa del regolamento del contante;
- b) qualora non vi sia capienza nel conto titoli del venditore, l'operazione viene immessa nel processo di gestione delle code secondo i relativi criteri.

Art. 35 Criteri di priorità nella gestione delle code

1. Il processo di gestione delle code verifica iterativamente, per l'intero periodo di attività giornaliera della liquidazione lorda o entro il limite di orario stabilito dai partecipanti, il costituirsi delle disponibilità in titoli e, in caso positivo, procede alle successive fasi di elaborazione dei dati.

2. Nel caso più operazioni concorrano all'utilizzo della disponibilità del medesimo conto titoli del venditore, il processo di gestione delle code si basa sul seguente ordine di priorità:

- a) operazioni in contropartita con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di politica monetaria e di trasferimento di garanzie in contropartita della Banca d'Italia;
- b) operazioni concluse sui mercati regolamentati;
- c) operazioni non regolate dal ciclo diurno di liquidazione netta;
- d) parametro di priorità impostato dal venditore nei Servizi RRG;
- e) a parità di priorità, il NOR assegnato dalla liquidazione lorda, che rispecchia l'ordine temporale di acquisizione delle operazioni (criterio First in, First out);
- f) qualora l'operazione a maggiore priorità, sulla base del criterio di cui alla lettera precedente,

risulti ancora priva della necessaria copertura, si procede all'esame della successiva operazione secondo il criterio di disponibilità del conto titoli (criterio First Available, First out).

3. Alla chiusura giornaliera, la liquidazione lorda stralcia le operazioni che, ancorché definitive, non possono essere eseguite dal sistema per mancanza di disponibilità, salvo quanto previsto dall'art. 42, commi 5 e 6.

Sezione III Regolamento

Art. 36 Regolamento del contante in euro

1. Il regolamento del contante per le operazioni in euro viene effettuato sui conti aperti dai partecipanti o dalle banche tramite presso il Sistema BI-REL.

2. Effettuato il blocco sul conto titoli del venditore, la liquidazione lorda attiva la procedura di regolamento del contante mediante l'invio, in forma telematica, di apposita richiesta.

3. Qualora non vi sia capienza sul conto presso la Banca d'Italia, l'operazione viene immessa nelle liste di attesa del Sistema BI-REL. Nel caso di cancellazione dell'operazione dalle liste di attesa del Sistema BI-REL, la liquidazione lorda stralcia l'operazione ed elimina il blocco precedentemente apposto sul conto titoli del venditore.

4. L'operazione che non comporta il regolamento del contante viene regolata addebitando il conto titoli del venditore e accreditando il conto titoli del compratore, senza alcun inoltro al Sistema BIREL.

5. Al fine di ridurre il rischio finanziario e in casi straordinari, le controparti centrali, nell'ipotesi in cui le stesse a fronte di titoli ritirati nel processo di liquidazione lorda non riescano a consegnarli per mancanza di contante da parte della controparte di liquidazione, possono chiedere al Monte che vengano sospese tutte le ulteriori operazioni di consegna titoli a favore di detta controparte nonché, eventualmente, la sospensione delle operazioni di ritiro titoli da altre controparti di liquidazione per quantità commisurate a quelle delle operazioni di consegna sospese. Di tale richiesta il Monte fornisce informativa alla Banca d'Italia e alla Consob.

Art. 37 Regolamento del contante in valuta diversa dall'euro

1. Il regolamento del contante per le operazioni in valuta diversa dall'euro viene effettuato sui conti aperti dai partecipanti o dalle banche tramite presso il Monte e/o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione.

2. Il regolamento del contante presso le banche convenzionate avviene secondo la procedura indicata nell'art. 36, comma 2. Nel caso di regolamento diretto da parte del Monte, il regolamento avviene mediante movimentazione diretta sui conti gestiti dallo stesso.

Art. 38 Regolamento del contante mediante banca tramite

1. Effettuato il blocco sul conto titoli, la liquidazione lorda procede ad effettuare le verifiche ed espletare le seguenti attività:

- a) identifica per ogni tramitato la banca tramite;
- b) verifica i limiti di esposizione giornalieri dell'acquirente tramitato e ne aggiorna in diminuzione la disponibilità di contante.

2. terminate positivamente le suddette verifiche e attività:

- a) qualora il creditore e il debitore del contante si avvalgano della stessa banca tramite, la liquidazione lorda non attiva la procedura di regolamento del contante di cui agli artt. 36 e 37 e aggiorna in aumento la disponibilità di contante del venditore;
- b) in tutti gli altri casi, la liquidazione lorda attiva la procedura di regolamento del contante secondo quanto previsto dagli artt. 36 e 37.

3. Qualora la disponibilità di contante del tramitato risulti insufficiente, la liquidazione lorda pone in sospenso l'operazione, in attesa della formazione della stessa.

4. Nel caso il regolamento di cui alla lett. b) del comma 2 abbia avuto esito positivo, la liquidazione provvede ad aggiornare in aumento la disponibilità contante del venditore.

5. Se entro la fine della giornata o entro la limitazione d'orario stabilita non viene creata la disponibilità necessaria, la liquidazione lorda stralcia l'operazione e rimuove il blocco sul conto titoli del venditore.

6. Nel caso il regolamento di cui alla lett. b) del comma 2 abbia avuto esito negativo, la liquidazione provvede a ripristinare la disponibilità contante dell'acquirente precedentemente variata in diminuzione.

Art. 39 **Regolamento titoli**

1. La liquidazione lorda immediatamente dopo avere acquisito l'esito del regolamento del contante:

- a) rimuove il blocco apposto sul conto titoli del venditore;
- b) esegue il regolamento titoli, addebitando il venditore e accreditando l'acquirente del quantitativo dell'operazione.

2. Qualora un partecipante regoli, nell'ambito dello stesso conto, una operazione sul medesimo titolo e per conto di due soggetti terzi rispettivamente in acquisto e in vendita, la liquidazione lorda acquisisce l'operazione secondo le modalità dell'art. 33 ma non procede alle operazioni previste dagli artt. 34, comma 1, lett. a), e seguenti.

PARTE III **MISURE DI CONTENIMENTO DEI RISCHI**

Art. 40

Misure tecniche di sicurezza informatica e di continuità elaborativa

1. Il Monte, allo scopo di assicurare la sicurezza informatica dei dati e la continuità elaborativa, dota i propri sistemi elaborativi di idonee misure tecniche consistenti in:

- a) procedure e sistemi di sicurezza dei dati volti a garantire la riservatezza delle informazioni e la loro integrità;
- b) misure finalizzate a garantire la continuità elaborativa dei processi, assicurando:
 1. adeguate procedure di *back-up*;
 2. la riattivazione entro quaranta minuti dell'operatività in caso di indisponibilità temporanea dell'ambiente elaborativo;
 3. il ripristino dei processi di trattamento entro quattro ore dalla dichiarazione della situazione disastrosa o dell'evento disastroso interessante il sito elaborativo;
- c) adeguati sistemi di controllo interno.

2. Al fine di assicurare l'ordinato e continuo svolgimento dei Servizi di liquidazione, il Monte prevede un presidio continuativo sui processi elaborativi in corso e un servizio di supporto ai partecipanti per eventuali necessità informative.

Art. 41

Modalità tecniche per la trasmissione dei dati dai Servizi RRG

1. I Servizi RRG e altri sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, per poter immettere le operazioni nei Servizi di liquidazione o nei Servizi RRG, devono garantire:

- a) l'integrità, la correttezza e la completezza dei dati relativi alle operazioni da regolare, adottando idonee misure tecniche;
- b) il rispetto dei tempi tecnici per l'invio – diretto (da parte dei Servizi RRG) o indiretto (da parte di altri sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, gestiti da terzi, che si connettono ai Servizi RRG ai sensi dell'art. 3, comma 2) - ai Servizi di liquidazione delle informazioni relative alle operazioni da regolare;
- c) l'adozione di misure tecniche di sicurezza informatica e di continuità elaborativa di cui all'art. 40, comma 1, lett. a) e b).

2. I Servizi RRG e gli altri sistemi di riscontro e rettifica giornalieri di cui al comma precedente, devono, inoltre, prevedere che:

- a) le singole operazioni inviate ai Servizi di liquidazione siano identificate in modo tale da poterne verificare il mercato di provenienza, l'univocità e il corretto ordinamento;
- b) siano utilizzate modalità di autenticazione tramite cifra di controllo delle operazioni tali da assicurare la corretta provenienza e integrità dei dati ricevuti;
- c) siano adottate procedure di quadratura con i Servizi di liquidazione atte ad assicurare il completo e corretto trattamento del flusso delle operazioni effettuate.

3. I Servizi RRG conservano, tutelandone l'integrità e la riservatezza, i dati relativi alle operazioni riscontrate per un periodo di dieci anni.

Art. 42

Misure per la liquidazione lorda

1. La liquidazione lorda consente ai partecipanti l'apposizione, nei Servizi RRG, di una limitazione di orario entro cui

l'operazione deve essere regolata. Qualora non specificato, l'operazione rimane nelle code di esecuzione fino all'orario di chiusura della liquidazione lorda.

2. Le operazioni per le quali non vi sia capienza sul conto titoli del venditore, vengono immesse nel processo di gestione delle code che opera sulla base dei criteri indicati all'art. 35.

3. La liquidazione lorda prevede il monitoraggio costante del sistema di gestione delle code mediante una attività di presidio volta a garantire la regolarità della liquidazione lorda. Nel caso alla scadenza della limitazione di orario non si sia provveduto al regolamento dell'operazione per mancanza di titoli, l'operazione viene stralciata.

4. Nel caso alla scadenza della limitazione di orario non si sia provveduto al regolamento dell'operazione per mancanza di contante, l'operazione viene stralciata e viene rimosso il blocco di cui all'art. 34, comma 1, lett. a).

5. Nei casi sopra indicati di stralcio dell'operazione, per mancanza di titoli o di contante, la stessa viene riproposta automaticamente al regolamento, se indicato dalle parti o dalle società di gestione dei mercati nell'ambito dei Servizi RRG, per più giornate consecutive fino alla data di validità.

6. La data di validità può essere stabilita, entro i limiti previsti dal Monte, dai partecipanti per le operazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati ovvero, negli altri casi, dalle società di gestione dei mercati.

7. Le operazioni riproposte mantengono inalterati i dati originali dichiarati dai partecipanti, ad eccezione della priorità, che può essere variata a cura del venditore per tutto il periodo di validità dell'operazione.

8. Al fine del monitoraggio dei rischi assunti, i partecipanti comunicano al Monte i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2 del Provvedimento Banca d'Italia, a eccezione delle controparti centrali, per conto dei quali essi regolano.

PARTE IV **SERVIZI DI RISCONTRO E RETTIFICA GIORNALIERI** **(RRG-REL e RRG-NET)**

Art. 43

Fonti normative

1. Nell'ambito delle attività accessorie ai Servizi di liquidazione, il Monte gestisce - ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. a), del Provvedimento Banca d'Italia - i Servizi RRG.

Art. 44

Partecipanti, requisiti e modalità di partecipazione

1. Possono partecipare ai Servizi RRG i soggetti di cui all'art. 6 del Provvedimento Banca d'Italia e/o gli altri soggetti ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati e organizzati che utilizzino le modalità di interconnessione telematica previste dai documenti operativi disciplinanti i servizi in oggetto.

2. I soggetti di cui al comma precedente stipulano apposito contratto scritto predisposto dal Monte, aderendo in nome e per conto proprio ovvero in nome e per conto di terzi.

Art. 45

Strumenti finanziari ammessi ai Servizi RRG

1. La richiesta di ammissione di strumenti finanziari nei Servizi RRG deve essere rivolta direttamente al Monte.

2. Il Monte subordina l'ammissione degli strumenti finanziari nei Servizi RRG all'acquisizione da parte dell'emittente o di soggetti terzi dei dati essenziali attinenti alle caratteristiche degli strumenti finanziari da immettere.

Art. 46

Casi di esclusione e di sospensione dai Servizi RRG

1. Il Monte esclude dai Servizi RRG:

- a) i partecipanti sottoposti a procedura concorsuale;
- b) i partecipanti dichiarati insolventi con provvedimento emanato dalla Consob in attuazione dell'art. 72 del Dlgs 58/98;
- c) i partecipanti non più appartenenti alle categorie di cui all'art. 44, comma 1;
- d) i partecipanti che non si attengano reiteratamente alle modalità operative previste nel presente regolamento e nei documenti operativi e comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento dei Servizi RRG.

2. Il partecipante RRG escluso non può immettere nuove operazioni nei Servizi di liquidazione.
3. Il Monte sospende dai Servizi RRG il partecipante RRG oggetto di un provvedimento di sospensione dei pagamenti emanato ai sensi dell'articolo 74 del Dlgs 385/93 o dell'articolo 56, comma 3 del Dlgs 58/98.
4. Il Monte sospende dai Servizi RRG i partecipanti RRG - diversi dalla Banca d'Italia e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - che:
 - a) risultino privi dei requisiti di cui all'art. 44;
 - b) non si attengano alle modalità operative previste nel presente regolamento e nei documenti operativi e comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento dei Servizi RRG.
5. Il partecipante RRG sospeso non può immettere nuove operazioni nei Servizi di liquidazione.
6. Nei casi indicati nei commi precedenti, il Monte provvede immediatamente a dare comunicazione, con le modalità di cui all'art. 10 comma 2, ai partecipanti ai Servizi RRG, alle società di gestione dei mercati, alle controparti centrali, alla Banca d'Italia e alla Consob.

Art. 47

Articolazione dei Servizi RRG

1. Le operazioni immesse dai partecipanti ai Servizi RRG sono elaborate dai Servizi RRG mediante le seguenti fasi dettagliate nei documenti operativi:
 - a) l'acquisizione delle operazioni sottoposte ai seguenti processi:
 1. validazione, specifica per tipologia di operazione immessa, che opera controlli formali, logici e di congruenza sui dati elementari della singola operazione;
 2. valorizzazione, eseguita solo se non sono stati riscontrati errori in fase di validazione, che procede al calcolo dei valori contabili per tipologia di operazione;
 3. rettifica delle operazioni, che consente agli utenti di variare o cancellare le operazioni precedentemente immesse. La rettifica delle operazioni, se comporta variazioni, è soggetta ai processi di validazione e valorizzazione;
 - b) il riscontro, per le operazioni che abbiano superato la fase di acquisizione, che verifica la corrispondenza delle dichiarazioni relative allo stesso contratto, secondo chiavi di riscontro specifiche per tipologia di operazione;
 - c) l'eventuale cancellazione automatica delle operazioni non riscontrate;
 - d) gli aggiornamenti automatici sulle operazioni derivanti da operazioni societarie - indicate nei
 - e) documenti operativi - effettuate sugli strumenti finanziari oggetto delle singole operazioni; l'inoltro e la riproposizione delle operazioni alla liquidazione netta (limitatamente al Servizio RRG-NET) e alla liquidazione lorda (limitatamente al Servizio RRG-REL).
2. I Servizi RRG rendono disponibile ai partecipanti RRG una completa informativa sull'andamento delle operazioni di propria competenza. La suddetta informativa sarà fornita in modo automatico, nei casi indicati nei documenti operativi, nonché su richiesta dei partecipanti stessi.

Art. 48

Calendario e orari dei Servizi RRG

1. I Servizi RRG seguono il calendario BI-REL e operano secondo gli orari previsti dal Monte e comunicati alla Banca d'Italia, alla Consob e ai partecipanti RRG.

Art. 49

Misure di contenimento dei rischi

1. I Servizi RRG soddisfano le misure di contenimento dei rischi, di sicurezza informatica e di continuità elaborativa, indicate negli articoli 40, comma 1 e 41